

A544 - ERION WEEE/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI

Provvedimento n. 30130

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 aprile 2022;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 18 maggio 2021, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti di ERION WEEE, Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. e Remedia Tecnologie e Servizi per il Riciclo S.r.l. (poi ridenominata Interseroh TSR Italia S.r.l.) per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 102 TFUE consistenti nell'inserimento, nei contratti con gli impianti di trattamento, di una clausola di miglior prezzo, nell'utilizzo delle riserve a scopo escludente e nella previsione di vincoli statutari di esclusiva;

VISTE le comunicazioni del 25 ottobre 2021, con le quali tutte le parti del procedimento hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", volti a rimuovere i possibili profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 3 dicembre 2021, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 10 dicembre 2021, degli impegni proposti da ERION WEEE, Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. e Interseroh TSR Italia S.r.l., al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni;

VISTE le osservazioni sugli impegni presentate dei terzi interessati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni presentate da ERION WEEE, Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. e Interseroh TSR Italia S.r.l. in data 9 febbraio 2022;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, del 3 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Il consorzio ERION WEEE ("Erion") è un sistema di gestione collettiva di rifiuti di apparecchiature e lettriche ed elettroniche ("RAEE"), costituito con effetto dal 1° ottobre 2020 a valle della fusione dei consorzi Ecodom e Remedia, entrambi già attivi nello stesso settore. Oltre che nel settore dei RAEE, il sistema Erion opera, attraverso gli altri consorzi settoriali Erion Professional, Erion Energy ed Erion Packaging, anche quale sistema di raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti di imballaggi. Nel 2020, Erion ha generato un fatturato pari a circa 87 milioni di euro.

2. Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. ("ECO") è una società consortile costituita il 22 luglio 2020 in vista della fusione tra Ecodom e Remedia, a cui sono state affidate le funzioni operative del sistema Erion, ossia di coordinamento e supporto organizzativo/amministrativo ai diversi consorzi settoriali¹. Nel 2020, ECO ha generato un fatturato pari a circa 1,5 milioni di euro.

3. Remedia Tecnologie e Servizi per il Riciclo S.r.l., ridenominata Interseroh TSR Italia S.r.l. con atto iscritto nel Registro delle imprese in data 1° giugno 2021 (nel seguito anche solo "Interseroh TSR"), è una società di servizi a cui Erion ha affidato la gestione dei RAEE di propria competenza, con riferimento alla fase esecutiva dei processi di raccolta, trasporto e trattamento². Nel 2020, Interseroh TSR ha generato un fatturato pari a circa 73 milioni di euro.

¹ [ECO è partecipata da Erion WEEE (60%), Erion Energy (20%), Erion Professional (10%) e Erion Packaging (10%); cfr. visure CCIAA.]

² [ECO attualmente detiene il 20% delle quote di Interseroh TSR, mentre il restante 80% delle quote di quest'ultima è detenuto dalla società austriaca Interseroh Austria GmbH, società facente parte del gruppo cinese Alba group (cfr. visure CCIAA).]

4. [Omissis]* è un sistema di gestione collettiva dei RAEE [omissis]. Nel 2020, [omissis] ha generato un fatturato pari a circa [omissis] di euro.

5. [Omissis] è una società di [omissis] gestione dei RAEE di propria competenza³. Nel 2020, [omissis] ha generato un fatturato pari a circa [omissis] di euro.

6. [Omissis] è un sistema di gestione collettiva di RAEE. [Omissis]. Nel 2020, [omissis] ha generato un fatturato pari a circa [omissis] euro.

II. La denuncia di [omissis] e [omissis] e l'attività istruttoria svolta

7. Con segnalazione pervenuta in data 21 ottobre 2020, integrata in data 29 gennaio 2021 e 8 aprile 2021, [omissis] ha denunciato una serie di condotte poste in essere da Ecodom e Remedia prima, e da Erion poi, volte a marginalizzare e, in ultima istanza, ad escludere il segnalante dal mercato, in violazione dell'articolo 102 TFUE. In primo luogo, [omissis] ha denunciato l'utilizzo, in una prima fase da parte di Ecodom e poi da parte di Erion, di una clausola contrattuale di miglior prezzo, in forza della quale gli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti a garantire ad Ecodom/Erion la migliore tariffa di trasporto e di trattamento. In secondo luogo, la segnalazione di [omissis] dà conto di un'ulteriore condotta asseritamente escludente consistente nell'utilizzo, prima da parte di Ecodom e Remedia e poi, a valle della fusione, da parte di Erion, delle riserve generate da utili di esercizi precedenti per ripianare le perdite della gestione caratteristica corrente, in modo da poter offrire ai produttori ad essi aderenti, e a potenziali nuovi produttori, contributi ambientali sotto-costo, irriplicabili dai sistemi concorrenti.

8. Alla segnalazione di [omissis] si è aggiunta quella di [omissis] lo scorso 26 febbraio 2021, la quale si sofferma sull'utilizzo da parte di Erion della citata clausola di miglior prezzo e sui possibili effetti escludenti da questa generati, sia per i sistemi concorrenti che, a valle, per gli operatori di logistica che lavorano per loro conto (tra cui appunto il segnalante [omissis]).

9. In seguito all'avvio del procedimento, deliberato nella riunione dell'Autorità del 18 maggio 2021, sono stati svolti accertamenti ispettivi presso le sedi delle parti del procedimento; in data 18 giugno 2021 è stata presentata istanza di partecipazione al procedimento da [omissis], accolta con comunicazione del 21 giugno 2021⁴.

III. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

10. Il settore interessato dal presente procedimento è quello della gestione dei RAEE, vale a dire della raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE"). Il settore è attualmente disciplinato dal Decreto Legislativo. 14 marzo 2014, n. 49 ("Decreto RAEE"), entrato in vigore il 12 aprile 2014, che ha trasposto nel nostro ordinamento la seconda Direttiva 2012/19/UE, che contempla il regime della responsabilità estesa del produttore in attuazione del principio europeo "chi inquina paga". I RAEE possono essere distinti nelle due macro-categorie dei RAEE domestici e dei RAEE professionali⁵.

11. Ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento 25 settembre 2007, n. 185, dell'allora Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero della Transizione Ecologica), i RAEE domestici sono suddivisi nei seguenti cinque raggruppamenti: (i) apparecchiature refrigeranti quali, ad esempio, frigoriferi, congelatori, apparecchi per il condizionamento ("R1"); (ii) altri grandi bianchi quali, ad esempio, lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde ("R2"); (iii) TV e monitor ("R3"); (iv) piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, apparecchiature di illuminazione (private delle sorgenti luminose) e similari ("R4"); nonché (v) sorgenti luminose come neon e lampadine ("R5"). È tuttavia ancora in corso il processo di ridefinizione della portata di tali raggruppamenti alla luce del Decreto Legislativo. n. 46/2014, che dovrebbe confluire in un c.d. "Decreto Raggruppamenti", che tuttavia è atteso dal 2008.

12. I produttori di AEE possono adempiere ai propri obblighi attraverso sistemi di gestione dei RAEE individuali o collettivi; allo stato in Italia sono presenti esclusivamente sistemi collettivi⁶.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

³ [omissis] (cfr. visure CCAA).

⁴ [Cfr. Doc. 171 e 172.]

⁵ [Sono considerati RAEE professionali tutti quei rifiuti di AEE che per quantità non possono essere considerati come derivanti dall'uso domestico (i quali rientrano appunto nella categoria dei cd. RAEE domestici), oppure derivanti da apparecchiature specificamente progettate per un uso professionale; il settore dei RAEE professionali, profondamente diverso per caratteristiche e dinamiche di gestione, esula dall'oggetto del presente procedimento]

⁶ [I produttori che optano per un sistema individuale sono tenuti a organizzare "un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'Ambiente" (art. 9, comma 1, del Decreto RAEE). I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale "devono aderire a un sistema collettivo" (art. 10, comma 1). Allo stato tutti i produttori/importatori che immettono RAEE sul mercato italiano hanno optato per l'adesione ad uno tra i diversi sistemi collettivi, i quali ad oggi gestiscono quindi la totalità dei RAEE domestici (verbale di audizione di [omissis] del 26 febbraio 2021, Doc. 7). Per poter operare, ai sensi dell'art. 10, comma 10-bis, del

13. I sistemi collettivi, senza scopo di lucro e organizzati in forma consortile, operano sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero dello Sviluppo Economico, ai quali l'articolo 10 del Decreto RAEE ha demandato l'approvazione di uno statuto-tipo, ossia di un modello sulla cui base i sistemi collettivi predispongono il proprio Statuto⁷; la medesima norma prevede inoltre che ciascun sistema collettivo trasmetta il proprio Statuto al Ministero della Transizione Ecologica per l'approvazione entro 15 giorni dall'adozione.

14. Ciascun sistema collettivo è tenuto a gestire una quantità di RAEE domestici proporzionale all'ammontare di AEE immesse ogni anno sul mercato dai produttori ad esso aderenti. A tal fine, gli artt. 33 e 34 del Decreto RAEE hanno attribuito al Centro di coordinamento RAEE ("CdC RAEE"), organismo gestito e governato dai sistemi collettivi dei RAEE domestici sotto la supervisione del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di assegnare a ciascun sistema collettivo un volume di rifiuti pari all'immesso al consumo dei propri produttori nell'anno precedente⁸.

15. Siccome il valore delle materie prime seconde generate a valle del trattamento dei RAEE non consente mai di coprire il costo dell'intero processo di recupero, l'attività dei sistemi collettivi è finanziata a mezzo di contributi versati dai produttori ad essi aderenti (cd. eco-contributi o contributi ambientali). In forza dell'articolo 8 del Decreto RAEE, ciascun sistema collettivo calcola annualmente, sulla base della "migliore stima dei costi effettivamente sostenuti", e comunica al Ministero della Transizione Ecologica, l'ammontare del contributo – per ciascun raggruppamento – necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE (ossia il contributo ambientale); inoltre, l'articolo 6, comma 2, del Regolamento ministeriale recante l'approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei RAEE (D.M. 13.12.2017, n. 235), precisa ulteriormente che "[o]gni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal contributo ambientale, è destinato alla riduzione dell'importo del contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti". Siccome l'attività di definizione del contributo ambientale da parte dei vari sistemi collettivi è un'attività complessa, che richiede una stima *ex ante* di una serie di fattori altamente variabili (*in primis* il valore di mercato delle materie prime seconde, le quantità di prodotti venduti dai consorziati e le quantità di RAEE da gestire), la presenza di avanzi di gestione in un dato esercizio è un evento che si verifica con particolare frequenza⁹; lo statuto-tipo di fonte ministeriale stabilisce che tali somme dovute ad avanzi di gestione dovrebbero appunto essere impiegate immediatamente per ridurre l'ammontare dei contributi ambientali dovuti nell'anno successivo esclusivamente dai produttori che abbiano contribuito a costituirle (dunque da quelli già aderenti e non a nuovi consorziati).

16. L'articolo 6, comma 4, del citato Regolamento prevede poi che "[f]ermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, il fondo di cui al comma 1¹⁰ può essere impiegato nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo".

17. Lo statuto-tipo dei sistemi collettivi RAEE, approvato da ultimo nel 2017, contempla dunque anche l'ipotesi in cui un dato consorzio RAEE disponga di riserve accumulate in esercizi precedenti, facoltà contemplata anche dall'articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 marzo 2017, n. 68 al fine di attestare il possesso da parte del consorzio di un'adeguata capacità finanziaria; nel caso di utilizzo di queste riserve a fronte di insufficienza delle altre fonti di provviste finanziarie, l'articolo 6, comma 4, dello statuto-tipo stabilisce che il fondo delle riserve "deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo".

Decreto RAEE, ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.]

⁷ [Lo Statuto-tipo dei consorzi RAEE è stato approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente 13 dicembre 2017, n. 235, "Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49".]

⁸ [In sede di audizione, il segnalante [omissis] ha illustrato che il CdC RAEE assegna a ciascun sistema collettivo alcuni centri di prelievo di RAEE presenti sul territorio nazionale sulla base di una serie di regole tese ad ottimizzare la raccolta; il CdC RAEE prende anche in considerazione situazioni di disagio logistico, e tende quindi ad allocare le aree disagiate (aree di montagna, isole e alcune zone del Sud) equamente tra i diversi operatori. La gestione della logistica è molto differente a seconda della zona in cui è ubicato il centro di raccolta assegnato, essendo più facile al Nord (per via della rete stradale molto articolata) e progressivamente più complessa scendendo lungo la penisola, anche in considerazione della presenza di un numero di impianti progressivamente inferiore. L'assegnazione dei centri di raccolta ai vari sistemi collettivi viene operata su base annuale dal CdC RAEE, ma viene poi rivista su base trimestrale a seconda dei dati raccolti sui quantitativi movimentati da tali centri di raccolta, ciò allo scopo di garantire che a ciascun sistema collettivo sia assicurato un volume di rifiuti pari all'immesso a consumo nell'anno precedente dai produttori/importatori aderenti (verbale di audizione di [omissis] del 26 febbraio 2021, Doc. 7).]

⁹ [Cfr. verbale di audizione di Erion e ECO del 31 gennaio 2022 (Doc. 207).]

¹⁰ ["Il fondo consortile è costituito da: a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio e, successivamente, da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21; b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetti di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità; c) eventuali avanzi di gestione" (cfr. articolo 6 comma 1 D.M. 13.12.2017, n. 235).]

18. È evidente che un produttore/importatore di AEE sceglie il sistema collettivo a cui aderire principalmente a vendo riguardo all'ammontare dell'eco-contributo da questi richiesto, e che quindi la concorrenza tra sistemi per garantirsi l'adesione dei produttori (che permette ai consorzi di aumentare il bacino di rifiuti loro assegnati), si esplica appunto principalmente sull'ammontare dell'eco-contributo¹¹.

19. Più in particolare, il compito di un sistema collettivo è quello di organizzare, direttamente o a mezzo di operatori terzi, il conferimento dei RAEE di propria competenza, depositati dai cittadini e dai distributori nei centri di raccolta comunali ad esso assegnati dal CdC RAEE (tra i circa 5.000 presenti sull'intero territorio nazionale) ad uno o più impianti di trattamento autorizzati ex articolo 20 del Decreto RAEE per le operazioni di recupero e riciclo.

20. Gli impianti di trattamento si occupano tipicamente, su indicazione dei diversi sistemi collettivi, di recuperare i RAEE presso i centri di raccolta e di trasportarli presso i propri stabilimenti per il trattamento, al fine di recuperare i materiali riciclabili e trasformarli in materia prima seconda, assicurando il corretto smaltimento degli altri materiali non riciclabili. Trattandosi di due attività distinte (trasporto e trattamento), gli impianti applicano ai sistemi collettivi due tariffe distinte, ossia una tariffa per il servizio di trasporto e una tariffa per il servizio di trattamento. Le tariffe di trasporto sono espresse in prezzo per tonnellata (euro/ton) o per carico (euro/ritiro), quelle di trattamento sono sempre espresse in prezzo per tonnellata (euro/ton); le tariffe di trattamento sono ampiamente variabili per i vari raggruppamenti RAEE, in ragione del fatto che i costi di trattamento e il tipo e le quantità di materie prime seconde che si ottengono dalle operazioni di recupero e riciclo variano significativamente da un raggruppamento all'altro. I sistemi collettivi e gli impianti possono negoziare tariffe variabili, agganciate ai listini ufficiali delle materie prime, oppure tariffe fisse, secondo le proprie valutazioni economiche. Per un sistema collettivo è poi di particolare importanza selezionare una tariffa in linea con il proprio modello di *business*, che gli permetta di internalizzare eventuali efficienze generate attraverso una più efficace gestione delle attività di logistica, le quali possano poi tradursi in eco-contributi ambientali più bassi per i produttori ad esso aderenti¹².

IV. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DOMINANTE DI ERION

21. Nel proprio documento "*Paper Concerning issues of Competition in Waste Management Systems*" del 2005, la Commissione europea ha ritenuto che nel settore della gestione dei RAEE fossero individuabili almeno tre diversi mercati del prodotto rilevanti, corrispondenti a altrettanti livelli della filiera:

(i) un mercato per l'organizzazione dei sistemi per l'assolvimento, da parte dei produttori, degli obblighi previsti dalla Direttiva RAEE, mercato nel quale l'offerta è rappresentata dai diversi sistemi collettivi di gestione dei RAEE che sono in concorrenza tra loro per attrarre i produttori di AEE;

(ii) un mercato del trattamento dei RAEE nel quale i sistemi collettivi rappresentano la domanda mentre, dal lato dell'offerta, sono attivi i soggetti che operano gli impianti di trattamento e che si occupano quindi delle attività di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento dei RAEE, nonché tipicamente anche del trasporto;

(iii) un mercato del recupero e della vendita delle materie prime seconde, in cui l'offerta è rappresentata dai soggetti che operano gli impianti di trattamento e la domanda dagli acquirenti delle materie prime seconde ottenute dalle operazioni di recupero e riciclo dei RAEE¹³.

22. Nel caso di specie, i mercati del prodotto in cui sono state poste in essere le condotte oggetto del procedimento sono quelli *sub (i)* e *(ii)*, che costituiscono, in realtà, i due lati di una piattaforma concorrenziale a due versanti, in cui i sistemi collettivi competono tra di loro per acquisire i produttori, sul versante dell'offerta di servizi di *compliance* ambientale, e per ottenere i servizi degli impianti, sul versante della domanda di servizi di trasporto e trattamento dei RAEE. Sotto il profilo merceologico, in sede di avvio del procedimento l'Autorità aveva ipotizzato che entrambi tali mercati potessero essere definiti a livello dei singoli raggruppamenti RAEE (R1, R2, R3, R4 e R5).

23. Con riferimento alla dimensione geografica del mercato per l'offerta dei servizi di *compliance* ambientale di cui al punto (i), dalle informazioni in atti emerge che i sistemi collettivi operano su tutto il territorio nazionale, e ad essi aderiscono tutti i produttori attivi in Italia, che dunque conferiscono al sistema il mandato a recuperare la quota parte di rifiuti di propria spettanza senza alcun vincolo geografico.

24. Il mercato *sub (ii)* del trattamento dei RAEE appare invece possibilmente di dimensione *sub-nazionale*, come anche ipotizzato dalla Commissione¹⁴, nella misura in cui la selezione dell'impianto di destinazione dei rifiuti da parte del sistema collettivo viene operata all'interno di un raggio definito, superato il quale il costo del trasporto diventa eccessivo rispetto al valore del bene e al costo di recupero complessivo. Tuttavia, la posizione di forza che, dal lato della domanda, ciascun sistema collettivo detiene su tali mercati *sub-nazionali*, appare in ogni caso sostanzialmente speculari a quella che esso detiene a livello nazionale sul proprio mercato di riferimento, in quanto il CdC RAEE

¹¹ [Cfr. verbale di audizione di [omissis] del 26 febbraio 2021, Doc.7.]

¹² [Cfr. verbale di audizione di [omissis] del 26 febbraio 2021, Doc. 7. Le tariffe di trasporto e trattamento versate agli impianti di trattamento rappresentano la principale voce di costo sostenuta dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE (cfr. segnalazione di [omissis] del 21 ottobre 2020, Doc. 1).]

¹³ [Cfr. Commissione europea, *Paper Concerning issues of Competition in Waste Management Systems*, anno 2005, parr. 145-146, disponibile sul proprio sito istituzionale.]

¹⁴ [Cfr. Commissione europea, *Paper Concerning issues of Competition in Waste Management Systems*, cit., parr. 150-151.]

assegna i punti di raccolta ai vari sistemi collettivi secondo un criterio di ripartizione geografica teso a distribuire uniformemente le diverse aree di cui si compone il territorio, e in particolar modo quelle disagiate.

25. In altre parole, dal momento che il mercato del trattamento dei RAEE vede la presenza di un meccanismo amministrato centralmente dal CdC RAEE per l'allocazione dei RAEE dei vari centri di raccolta ai sistemi collettivi, si può ritenere che la posizione di un dato sistema collettivo a livello locale non potrà essere difforme da quella che questi detiene a livello nazionale, e dunque che la forza di ciascun sistema collettivo non può che essere valutata con riferimento alla posizione detenuta sull'intero mercato italiano, in virtù del numero di produttori ad esso aderenti.

26. L'esatta dimensione del mercato geografico del trattamento può comunque essere lasciata aperta, in quanto la posizione relativa di ciascun consorzio, anche a livello locale, appare legata agli esiti delle dinamiche competitive sul mercato dei servizi di *compliance*, mediati dalle decisioni del CdC RAEE.

27. Sulla base dei dati elaborati dal CdC RAEE per l'anno 2019, in sede di avvio del presente procedimento l'Autorità aveva ipotizzato che sia Ecodom che Remedia detenevano già individualmente, prima della fusione in Erion, un forte potere di mercato in termini di domanda di servizi di trattamento in diversi raggruppamenti RAEE (in particolare, Ecodom era dominante nel raggruppamento R2, dove pesava per il 67% dei servizi richiesti, e Remedia nel raggruppamento R3, dove i servizi da esso richiesti coprivano quasi il 64% del mercato). La quota di mercato congiunta dei due operatori è poi divenuta, per effetto della fusione tra Ecodom e Remedia che ha dato vita al nuovo consorzio Erion, di quasi-monoposonio nei raggruppamenti R1 (80%), R2 (86%) e R3 (70%), così come nel settore dei RAEE nel suo complesso (70%).

28. Vale ribadire che, in considerazione della relazione esistente fra quantità di rifiuti gestiti imputabili a ciascun consorzio e immesso al consumo dei soggetti in esso consorziati, sempre in sede di avvio del procedimento l'Autorità aveva considerato che la posizione di dominanza della domanda sopra descritta non fosse altro che lo specchio di un'equivalente dominanza, questa volta dal lato dell'offerta, di ciascun sistema nel mercato suo proprio, cioè quello dell'offerta dei servizi di *compliance* ai produttori di AEE di ciascun raggruppamento. Pertanto, Ecodom, Remedia e Erion erano stati ritenuti dominanti anche nell'offerta di servizi di *compliance* per le tipologie di AEE corrispondenti ai diversi raggruppamenti RAEE R1, R2 e R3, oltre che nel settore dei RAEE nel suo complesso, come in precedenza illustrato.

V. LE CONDOTTE CONTESTATE

29. In sede di avvio del procedimento l'Autorità aveva ipotizzato che Erion, anche per il tramite di ECO e Interseroh TSR, avesse posto in essere un abuso della propria posizione dominante detenuta, sul versante della domanda, sul mercato dei servizi di trattamento dei RAEE appartenenti ai raggruppamenti R1, R2 e R3 e, sul versante dell'offerta, sul mercato dell'offerta dei servizi di *compliance* ai produttori di AEE corrispondenti ai raggruppamenti RAEE R1, R2 e R3 o, in ogni caso, nel settore dei RAEE nel suo complesso.

30. La strategia abusiva ipotizzata si sarebbe articolata in una complessa strategia di natura escludente, articolata in tre diverse condotte funzionali all'unico obiettivo dell'esclusione dei sistemi collettivi concorrenti.

31. In primo luogo, Erion, e prima ancora Ecodom, avrebbero inserito nei contratti conclusi con gli impianti di trattamento, in virtù del loro potere di mercato dal lato della domanda, una clausola di miglior prezzo suscettibile di determinare un artificiale, permanente e sistematico aumento dei costi sostenuti dai sistemi collettivi concorrenti. L'Autorità aveva ipotizzato che tale clausola fosse stata da ultimo negoziata e inserita nei contratti con gli impianti di trattamento sottoscritti da Interseroh TSR quale *general contractor* del gruppo Erion (e quindi in virtù di un contratto di servizi stipulato con Erion o ECO); in questo scenario, e ai fini del presente procedimento, Erion, ECO e Interseroh TSR apparivano pertanto rappresentare un'unica entità economica, in forza dei vincoli contrattuali tra di essi esistenti e del fatto che Interseroh TSR operava quale prestatore di servizi che non appariva indipendente, anche in virtù della partecipazione detenuta nel suo capitale da Erion (e poi da ECO).

32. In particolare, secondo la ricostruzione offerta nel provvedimento di avvio del procedimento, la clausola di miglior prezzo avrebbe contemplato l'obbligo per gli impianti di non praticare ai sistemi collettivi concorrenti " *termini e condizioni economiche più favorevoli*" di quelli praticati a Erion nella misura in cui, in un dato raggruppamento RAEE, Erion rappresentava il sistema collettivo che conferisce all'impianto in questione i maggiori volumi di RAEE di origine domestica.

33. Secondo l'Autorità, la clausola veniva impiegata in un contesto di plurimi e complessi criteri di definizione del prezzo per i servizi di trasporto e trattamento, criteri spesso vaghi e dall'esito difficile da prevedere in ragione di formule di indicizzazione, parametri e sconti¹⁵. La clausola stessa si caratterizzava altresì per l'utilizzo di concetti

¹⁵ [Cfr. anche la nota esplicativa intitolata "Clausola best price – nota esplicativa", trasmessa dal segnalante [omissis] in allegato alla risposta alla richiesta di informazioni del 29 gennaio 2021 (all. 1, Doc. 5). La nota esplicativa illustra che il miglior prezzo deve essere rispettato tanto con riferimento alla tariffa di trasporto e di trattamento considerate separatamente, quanto alla tariffa complessiva; e che, sotto il profilo temporale, il miglior prezzo deve essere assicurato ad Erion su base mensile, vale a dire in ciascun mese del periodo contrattuale, e anche avuto riguardo a contratti già sottoscritti con i sistemi collettivi concorrenti. Per quel che riguarda poi la portata geografica della clausola, le tariffe rispetto alle quali deve essere assicurato ad Erion il miglior prezzo non sono soltanto quelle applicate da un dato impianto ad altri sistemi collettivi per ritiri nella medesima provincia cui si riferiscono i ritiri relativi ai RAEE gestiti da Erion ma, assai più genericamente, quelli relativi ad "[a]ree considerate analoghe in base, come minimo, a ... distanza chilometrica, difficoltà

indefiniti (quale quello, sotto il profilo dell'ambito geografico di applicazione, di "aree analoghe"), ed era pertanto suscettibile di generare una situazione di incertezza in merito alle tariffe che avrebbero potuto essere applicate dagli impianti ai sistemi collettivi concorrenti di Erion senza violare l'obbligo di garantire il miglior prezzo ad Erion. Nella misura in cui appariva suscettibile di generare una situazione tale per cui l'impianto non è in posizione di definire agevolmente *ex ante* l'ammontare dalla tariffa di Erion, l'effetto di tale incertezza e opacità poteva essere quello di obbligare nei fatti gli impianti di trattamento ad includere sistematicamente un differenziale (in aumento) nelle tariffe praticate ai sistemi collettivi concorrenti, così da essere sicuri di non violare l'obbligo di miglior prezzo¹⁶, anche considerata la facoltà di Erion di recedere dal contratto a fronte della violazione della clausola¹⁷.

34. La clausola di miglior prezzo sembrava, dunque, generare un vero e proprio "ingessamento" del mercato suscettibile di impedire ai concorrenti di Erion di appropriarsi di eventuali efficienze generate nello svolgimento della propria attività.

35. L'indebito vantaggio concorrenziale che in tal modo i soggetti segnalati sembravano precostituirsi avrebbe potuto essere utilizzato nel mercato a monte per attrarre nuovi produttori di AEE. Posto che, come già rilevato, la principale voce di costo sostenuta dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE è rappresentata appunto dalle tariffe che essi corrispondono agli impianti di trattamento, il significativo vantaggio concorrenziale precostituito dai soggetti segnalati nei mercati a valle avrebbe consentito loro di proporre ai produttori di AEE nel mercato a monte eco-contributi più bassi di quelli dei sistemi collettivi concorrenti che invece, subendo per effetto della clausola un artificioso aumento dei costi sostenuti nel mercato a valle, sarebbero stati costretti ad applicare e co-contributi più alti, anche per ottemperare all'obbligo normativo di "garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria" (articolo 10, comma 10, del Decreto RAEE).

36. In secondo luogo, dalle informazioni in atti sembrava emergere che i soggetti segnalati avessero offerto ai propri produttori eco-contributi sotto-costi, utilizzando a tal fine le riserve accumulate nel corso di esercizi precedenti, in un'ottica di *retention* dei produttori già ad essi aderenti e di acquisizione di nuovi produttori, in danno dei sistemi concorrenti.

37. Sul punto, il provvedimento di avvio del procedimento aveva dato conto dell'esistenza di perdite della gestione caratteristica nei più recenti bilanci di Remedica, Ecodom ed Erion, e della circostanza che tali perdite apparivano essere state ripianate facendo ricorso alle riserve accumulate negli anni precedenti, le quali dunque sarebbero state utilizzate a scopo escludente per mantenere artificiosamente basso il livello del contributo ambientale richiesto ai propri consorziati.

38. L'offerta a possibili nuovi clienti (produttori) di contributi ambientali inferiori ai costi, finanziata con un utilizzo improprio delle riserve, appariva assumere natura abusiva nella misura in cui integrava gli estremi di una possibile pratica escludente posta in essere da un operatore dominante, il quale adottava così una politica commerciale possibilmente irripetibile dai sistemi concorrenti a prescindere dalla loro efficienza (essendo questi tenuti, in virtù della disciplina di settore¹⁸, al rispetto del principio normativo di orientamento al costo, a fronte dei già citati vincoli contemplati dall'articolo 6, commi 2 e 4, dello statuto-tipo di utilizzare eventuali avanzi di gestione generati in un dato esercizio in quello successivo nonché di ripristinare eventuali riserve generate in esercizi precedenti, laddove utilizzate in un dato anno, nell'anno successivo). A tal proposito, il segnalante [omissis] aveva fornito elementi in merito al passaggio ad Ecodom del proprio produttore [omissis], a fronte di contributi ambientali significativamente più bassi di quelli richiesti dai sistemi concorrenti, circostanza che sembrava confermare che gli eco-contributi offertigli da Ecodom per l'anno 2020 fossero effettivamente irripetibili avendo riguardo al livello dei contributi praticato da [omissis]¹⁹.

logistica (collegamenti stradali, aree montuose, ...), tipologia di servizio (simile proporzione tra punti di prelievo gestiti con unità di carico e pezzi a terra...")]

¹⁶ [Il segnalante [omissis] ha dato atto di episodi in cui gli impianti di trattamento avrebbero rivisto al rialzo le condizioni economiche ad essi applicati per rientrare nei parametri della clausola di miglior prezzo di Erion anche in relazione a contratti già in precedenza sottoscritti (cfr. segnalazione di [omissis] del 26 febbraio 2021, Doc. 6).]

¹⁷ [Il contratto di Erion contempla la verifica periodica del concreto rispetto della clausola di miglior prezzo, affidata ad un soggetto terzo che ha facoltà di accedere presso le sedi degli impianti di trattamento a tutta la documentazione necessaria ad effettuare la verifica in questione, fermo restando un obbligo di riservatezza relativamente ai dati acquisiti nell'esecuzione delle verifiche. In caso di accertamento di una violazione della clausola di miglior prezzo da parte di un impianto, Erion ha il diritto di recedere dal contratto e, in ogni caso, l'impianto è tenuto ad applicare retroattivamente ad Erion il miglior prezzo praticato al sistema concorrente in violazione della clausola, corrispondendo quindi un importo pari alla differenza tra il miglior prezzo unitario applicato al sistema collettivo concorrente e quello applicato a Erion, moltiplicato per i volumi di RAEE gestiti per conto di Erion in violazione dell'obbligo di miglior prezzo.]

¹⁸ [Sulla base del principio "chi inquina paga", ciascun produttore di AEE è tenuto a finanziare i costi effettivamente sostenuti per la gestione dei propri RAEE, il che non avviene nel caso di applicazione ai produttori aderenti di eco-contributi che non coprono gli effettivi costi di gestione, utilizzando avanzi di esercizi precedenti per colmare la differenza; in tal senso, infatti, l'art. 8 del Decreto RAEE stabilisce che ciascun sistema collettivo debba calcolare il contributo ambientale sulla base della "migliore stima dei costi effettivamente sostenuti". La normativa di riferimento prevede poi che gli avanzi di gestione possano – se del caso escludivamente nell'anno successivo a quello in cui sono stati generati – essere utilizzati solo per ridurre il contributo ambientale di produttori già aderenti a tali consorzi in tale anno precedente, per gli specifici ammontari da essi conferiti come surplus nei rispettivi raggruppamenti RAEE, non potendo "essere utilizzati per ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti" (art. 6, comma 2, D.M. 13.12.2017, n. 235).]

¹⁹ [Secondo il listino Ecodom per l'anno 2019 valevole anche per l'anno 2020, con riferimento ai RAEE di interesse per [omissis], Ecodom applicava [omissis] a fronte degli [omissis] e € [omissis] offerti da [omissis] (Doc. 8).]

39. D'altro canto, l'Autorità aveva ipotizzato che la pratica di utilizzare le riserve accumulate negli anni passati per finanziare ribassi dei contributi correnti appariva sollevare criticità concorrenziali anche laddove tali ribassi fossero rivolti ai produttori già aderenti al consorzio dominante (Ecodom, Remedia o Erion), i quali avessero contribuito con i loro pagamenti passati alla formazione delle riserve. La restituzione dei pagamenti in eccesso effettuata attraverso uno sconto sul contributo di periodi "successivi", non chiaramente identificati, appariva infatti suscettibile di rappresentare un vincolo fidelizzante che avrebbe potuto obbligare il produttore a rimanere cliente del consorzio pena la perdita di quanto già indebitamente anticipato, con conseguente riduzione della contendibilità del produttore per i sistemi concorrenti²⁰.

40. In terzo luogo, Erion avrebbe inserito nel proprio Statuto, derogando *in parte qua* allo statuto-tipo, una previsione in forza della quale i produttori aderenti ad Erion non possono contestualmente aderire ad altri sistemi collettivi di gestione dei RAEE (cfr., in particolare, artt. 4, par. 1, e 6, par. 3, lettera (i), dello Statuto di Erion). Tale previsione, non contemplata dallo statuto-tipo, appariva suscettibile di inasprire ulteriormente i possibili effetti escludenti generati dalle altre due condotte sopra descritte nella misura in cui vincolava un dato produttore a conferire ad Erion mandato a recuperare tutti i RAEE ad esso riconducibili, estendendo dunque ulteriormente il potenziale bacino di dominanza di Erion, in danno dei sistemi concorrenti

VI. GLI IMPEGNI PROPOSTI

41. In risposta alle possibili criticità delineate dall'Autorità nel provvedimento di avvio del procedimento, in data 25 ottobre 2021 Erion ed ECO hanno presentato un set di impegni comuni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, più diffusamente descritti nel seguito, finalizzati a risolvere le criticità evidenziate dall'Autorità nel provvedimento di avvio del procedimento. In pari data, Interseroh TSR ha presentato un Formulario distinto con il quale – come si vedrà – la società si è impegnata ad accettare e condividere gli impegni proposti dalle altre parti e a supportarne la relativa attuazione.

42. Valutando tali impegni non manifestamente infondati, con delibera del 3 dicembre 2021 l'Autorità ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito *Internet* in data 10 dicembre 2021, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le proprie osservazioni. Entro il termine fissato per la conclusione del *market test*, sono pervenute osservazioni da parte di [omissis] e [omissis]²¹.

43. In risposta all'esito della consultazione pubblica sugli impegni, Erion e ECO hanno presentato la versione definitiva dei propri impegni in data 9 febbraio 2022, allegata al presente provvedimento e di cui costituiscono parte integrante; in tale versione gli impegni originari sono stati integrati con alcune modifiche accessorie. Anche Interseroh TSR ha presentato una nuova versione dei propri impegni, integrata con modifiche accessorie a valle del *market test*, anch'essa allegata al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante.

44. Erion, ECO e Interseroh hanno altresì depositato delle memorie di accompagnamento delle modifiche accessorie, nelle quali illustrano le misure ulteriori presentate a valle della consultazione pubblicazione nonché danno conto delle motivazioni per le quali hanno ritenuto di non dare seguito ad alcune osservazioni presentate dai partecipanti al *market test*.

45. Nel prosieguo si illustra, per ciascuno degli impegni presentati per rimediare alle tre preoccupazioni concorrenziali sopra espresse, il contenuto originario e quello definitivo degli impegni alla luce delle modifiche accessorie apportate in seguito al *market test*, nonché le valutazioni dell'Autorità sull'idoneità di tali misure a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio del presente procedimento.

VI.1. L'impegno ad abrogare la clausola di miglior prezzo e a non inserire clausole con oggetto o effetto analoghi, presentato da Erion, ECO e Interseroh TSR

VI.1.1. Le misure originariamente proposte

46. Erion si è impegnata ad abrogare integralmente la clausola di miglior prezzo e tutte le clausole conseguenti e necessariamente collegate, modificando di conseguenza anche il "Modello di contratto di servizi" allegato al contratto di *outsourcing* sottoscritto con Interseroh TSR. Erion si è altresì impegnata, in ragione del venir meno della clausola, a non diffondere più la nota esplicativa su tale previsione contrattuale di cui si dava altresì conto nel provvedimento di avvio. Dal canto suo, Interseroh TSR ha presentato un impegno speculare consistente nel rimuovere la clausola di miglior prezzo e le clausole a questa collegate sia nei contratti con Erion che nei contratti con i fornitori terzi, e a darne tempestiva comunicazione ai terzi fornitori nel caso di contratti già in essere.

47. Sul presupposto che i rapporti contrattuali con gli impianti di trattamento erano definiti da Interseroh TSR per conto di Erion, in una prima fase ECO si è limitata a presentare un impegno di carattere generale, aderendo all'impegno presentato da Erion per quanto di sua competenza, trattandosi appunto di una società operativa senza attività sul mercato.

²⁰ [In proposito va peraltro osservato che, pur nel consentire l'utilizzo degli avanzi di gestione per ridurre il contributo ambientale dei produttori che abbiano concorso a costituirli, come più volte rilevato la norma di settore limita tale possibilità al "primo esercizio finanziario successivo utile" (art. 6, comma 2, D.M. 13.12.2017, n. 235).]

²¹ [Cfr. Doc. 201 e Doc. 202.]

VI.1.2. Gli elementi emersi nell'ambito del market test

48. Ad esito del *market test*, [omissis] ha sostenuto che le misure così come presentate da Erion, ECO e Interseroh TSR non fossero idonee a risolvere le criticità identificate dall'Autorità nel provvedimento di avvio con riferimento alla presenza della clausola di miglior prezzo nei contratti sottoscritti da Interseroh TSR per conto di Erion. Ciò, in particolare, in virtù del fatto che: (i) Erion avrebbe potuto in futuro affidare la gestione dei RAEE a soggetti diversi da Interseroh TSR, i quali sarebbero liberi di inserire la clausola di miglior prezzo nei contratti conclusi con gli impianti di trattamento; e, (ii) sia Erion che Interseroh TSR sarebbero stati comunque liberi di inserire nei contratti clausole "idonee ad assicurarsi condizioni e/o prezzi identici o migliori rispetto a quelli praticati ad altri soggetti attivi nella gestione dei RAEE". Secondo [omissis], Erion e Interseroh TSR avrebbero dovuto altresì impegnarsi (iii) a non verificare presso gli impianti di trattamento, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, le condizioni da questi praticate ad altri soggetti attivi nella gestione dei RAEE e comunque, in qualsiasi caso di mancato rispetto della clausola di miglior prezzo, a non esercitare il diritto di recesso e a non richiedere l'applicazione retroattiva di un eventuale miglior prezzo applicato ad altri operatori. [omissis] ha altresì sostenuto che ECO avrebbe dovuto precisare meglio il proprio coinvolgimento negli impegni di Erion.

VI.1.3. Le modifiche accessorie

49. In risposta alle osservazioni di [omissis], Erion, ECO e Interseroh TSR hanno presentato le seguenti ulteriori misure in sede di modifiche accessorie:

- in primo luogo, oltre all'eliminazione della clausola di miglior prezzo, Erion si è formalmente impegnata a non inserire nei contratti con gli impianti di trattamento condizioni che obblighino questi ultimi a dover comunicare a Erion le condizioni da questi praticate ad altri soggetti attivi nella gestione dei RAEE. Un impegno parallelo in tal senso è stato inserito da Interseroh TSR nel proprio Formulario;
- in secondo luogo, Erion si è impegnata a non prevedere nei contratti con gli impianti di trattamento clausole con contenuto e/o effetto analoghi a quelli di cui alla clausola di miglior prezzo oggetto di abrogazione, e un impegno analogo è stato presentato da Interseroh TSR;
- in terzo luogo, Erion si è impegnata a non affidare la gestione dei RAEE di propria competenza a soggetti (evidentemente diversi da Interseroh TSR) che inseriscano nei contratti con gli impianti di trattamento o con consorzi RAEE clausole con contenuto e/o effetti analoghi a quelli di cui alla clausola di miglior prezzo oggetto di abrogazione;
- in quarto luogo, ECO ha presentato un impegno in forza del quale, in caso di suo eventuale futuro coinvolgimento nei rapporti con gli impianti di trattamento per conto di Erion, non inserirà negli eventuali contratti la citata clausola di miglior prezzo o clausole con contenuto e/o effetti analoghi a quelli di cui alla clausola oggetto di abrogazione.

VI.1.4. Valutazioni

50. L'Autorità ritiene che l'impegno, nella sua formulazione definitiva che tiene conto delle modifiche accessorie, risolve in maniera efficace la preoccupazione concorrenziale espressa nel provvedimento di avvio in merito alla presenza, nei contratti conclusi dall'operatore dominante, di una clausola di miglior prezzo, considerata idonea ad "ingessare" il mercato e a definire un potenziale aumento dei costi di approvvigionamento dei servizi di trasporto e trattamento dei RAEE da parte dei consorzi concorrenti di Erion. I consorzi RAEE concorrenti saranno infatti liberi di negoziare liberamente le proprie tariffe con gli impianti di trattamento, optando per tariffe fisse o indicizzate secondo il proprio modello di *business* e nell'ambito di trattative con gli impianti che non saranno più influenzate dalla necessità, per gli impianti di trattamento, di doversi comunque collocare al di sopra della quotazione offerta ad Erion, per non violare la clausola di miglior prezzo (correndo il rischio di perdere il cliente più importante).

51. Si tratta di un risultato, dunque, di assoluto rilievo, suscettibile di vivacizzare le condizioni di concorrenza nel mercato dell'offerta di servizi di *compliance ambientale* e garantire a ciascun sistema di *compliance* RAEE di internalizzare, in termini di minori costi sostenuti, eventuali efficienze logistiche generate nello svolgimento della propria attività.

52. Le modifiche accessorie conferiscono poi stabilità a tale effetto, nella misura in cui (i) Erion, ECO e Interseroh TSR si sono impegnate a non inserire clausole con contenuto e/o effetti analoghi a quella oggetto del provvedimento di avvio; (ii) Erion e ECO si sono impegnate a non inserire né la clausola di miglior prezzo né clausole di possibile contenuto o effetto analoghi, in eventuali futuri contratti stipulati con soggetti diversi da Interseroh TSR per l'eventuale *outsourcing* dell'attività di gestione dei RAEE.

VI.2. L'impegno di Erion a non utilizzare a scopo escludente le riserve

VI.2.1. Le misure originariamente proposte

53. Erion si è inizialmente impegnata a modificare l'articolo 8 del proprio Statuto, recante "*Fondo consortile e finanziamento delle attività*", adottando le previsioni dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei RAEE (il già citato D.M. 13.12.2017, n. 235). Inoltre, Erion si è impegnata a pubblicare sul proprio sito Internet l'ammontare dei contributi ambientali richiesti ai propri consorziati, distinti per (i) contributi richiesti ai consorziati a cui sia imputabile la presenza di riserve in un dato esercizio e (ii) contributi richiesti a produttori che vogliano aderire a Erion, che quindi non beneficiano dell'eventuale allocazione delle riserve esistenti.

VI.2.2. Gli elementi emersi nell'ambito del market test

54. *[Omissis]* ha, in primo luogo, sostenuto che l'impegno di Erion a modificare il proprio Statuto sia generico, in quanto non indicherebbe in che misura lo Statuto verrebbe modificato al fine di dare attuazione alla previsione dello statuto-tipo sull'utilizzo degli avanzi di gestione.

55. *[Omissis]* ha presentato osservazioni con riferimento all'utilizzo degli avanzi di gestione generati su base annuale, ritenendo che sia necessario prevedere una serie di vincoli ulteriori rispetto a quelli contemplati dallo statuto-tipo in merito all'utilizzo nell'anno successivo e solo a favore dei soggetti che abbiano generato tali avanzi. In particolare, *[omissis]* ha sostenuto che:

- per i possibili nuovi consorziati, che non possono dunque beneficiare degli avanzi di gestione che non hanno contribuito a generare nell'anno precedente, gli eco-contributi offerti ai nuovi produttori aderenti ad Erion dovrebbero essere sempre fissati ad un livello tale da coprire gli effettivi costi di gestione dei RAEE, dovendo dunque Erion integrare il proprio impegno con un inciso che in tal senso specifichi che i contributi offerti ai possibili nuovi produttori aderenti ad Erion saranno "superiori a quelli dei consorziati o al più uguali nel caso in cui i contributi applicati a questi ultimi non siano ridotti in ragione dell'utilizzo delle riserve";
- per i produttori già consorziati in Erion:
- l'eventuale utilizzo degli avanzi di gestione per ridurre gli eco-contributi dovuti dai produttori già consorziati – che tali avanzi hanno contribuito a costituire – dovrebbe avvenire unicamente in sede di definizione (annuale) del listino degli eco-contributi che saranno applicati a tali produttori;
- l'eventuale utilizzo di avanzi di gestione per ridurre gli eco-contributi applicati ai produttori già consorziati dovrebbe avvenire a livello di singolo raggruppamento RAEE, ad esempio, utilizzando gli avanzi di gestione derivanti dai pagamenti in eccesso dei produttori (già consorziati) di un particolare tipo di AEE (e.g., frigoriferi, appartenenti al raggruppamento R1), per ridurre gli eco-contributi applicati solo e soltanto agli stessi produttori di quel raggruppamento nell'esercizio successivo.

56. *[Omissis]* ha presentato anche un'osservazione di più ampio respiro con riferimento all'utilizzo di eventuali riserve di Erion, accumulate nel corso di esercizi precedenti, da ultimo rinnovata con una ulteriore comunicazione dell'11 aprile 2022. In particolare, *[omissis]* ritiene che Erion dovrebbe, per ciascun raggruppamento RAEE, indicare le riserve accumulate fino ad oggi, e che queste dovrebbero essere utilizzate interamente nel primo esercizio finanziario utile per ridurre i contributi ambientali per i produttori che li hanno generati, di modo che a regime il contributo ambientale sia sempre fissato in misura pari ai costi di gestione, senza poter far leva sulle riserve pregresse a fini escludenti.

VI.2.3. Le modifiche accessorie

57. In risposta alla prima osservazione di *[omissis]*, Erion ha presentato nel proprio Formulario impegni il nuovo testo dell'articolo 8 del proprio Statuto, indicando come questo sarà modificato in linea con l'articolo 6, comma 2, dello statuto-tipo. In particolare, il comma 5 dell'articolo 8 dello Statuto di Erion prevedrà che: "[o]gni avanzo di gestione costituisce anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dai Contributi periodici, è destinato alla riduzione degli importi dei Contributi Periodici nel primo esercizio finanziario successivo utile. In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per ridurre i Contributi Periodici dovuti da Consorziati che non abbiano concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema consortile nei due esercizi precedenti". In altre parole, a regime, gli eventuali avanzi di gestione generati da Erion in un dato esercizio dovranno essere utilizzati per ridurre l'ammontare dei contributi dovuti nell'anno successivo dai consorziati che hanno contribuito a generarli.

58. Inoltre, Erion ha inserito nel testo del proprio impegno l'inciso richiesto da *[omissis]* in merito all'offerta ai nuovi produttori di contributi che, siccome non beneficiano di eventuali avanzi di gestione generati nell'esercizio precedente, dovranno essere "superiori a quelli dei consorziati o al più uguali nel caso in cui i contributi applicati a questi ultimi non siano ridotti in ragione dell'utilizzo delle riserve".

59. Infine, il comma 6 dell'articolo 8 dello Statuto di Erion stabilirà, anche in questo caso in linea con l'articolo 6, comma 4, dello statuto-tipo, che l'utilizzo di eventuali riserve relative ad esercizi precedenti, che dunque non siano ancora state impiegate in esercizi successivi (in assenza – in passato, nello Statuto di Erion – della previsione che sarà ora inserita nell'articolo 8, comma 5), sia soggetto al seguente vincolo di ripristino nell'esercizio successivo: "[f]ermo restando quanto previsto al comma 5 che precede in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dai Contributi periodici, la parte di Fondo Consortile costituita dai Contributi di Adesione può essere impiegato nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo".

VI.2.4. Valutazioni

60. L'Autorità ritiene che gli impegni presentati da Erion siano pienamente idonei a risolvere la preoccupazione concorrenziale espressa in sede di avvio del procedimento di possibile esclusione dei consorzi concorrenti. In primo luogo infatti, a regime, gli eventuali avanzi di gestione generati da Erion in un dato esercizio dovranno essere utilizzati solo per ridurre l'ammontare dei contributi dovuti nell'anno successivo dai consorziati che hanno contribuito a generarli. In questo modo, vengono arginate le possibili preoccupazioni (i) di un effetto fidelizzante rispetto ai produttori già consorziati in Erion (che si vedranno restituiti eventuali avanzi di gestione ad essi relativi nell'anno successivo) e (ii) di implementazione di politiche di offerta di contributi sotto-costi ai nuovi produttori (che non

potranno beneficiare di sconti sul listino nella misura in cui non hanno contribuito a generare tali avanzi di gestione). Sul punto, oltre a declinare la previsione dello Statuto di Erion in linea con lo statuto-tipo, come richiesto da [omissis], Erion ha altresì dato seguito alla richiesta di [omissis] di specificare che i contributi offerti ai nuovi produttori saranno "superiori a quelli dei consorziati o al più uguali nel caso in cui i contributi applicati a questi ultimi non siano ridotti in ragione dell'utilizzo delle riserve".

61. L'Autorità non ritiene invece condivisibili le ulteriori osservazioni espresse da [omissis] ed [omissis] con riguardo alla necessità di contemplare ulteriori vincoli all'utilizzo degli avanzi di gestione su base annuale e/o delle riserve.

62. Su quest'ultimo punto, [omissis] ha ritenuto che (i) Erion dovrebbe indicare le riserve accumulate fino ad oggi, che dovrebbero essere utilizzate interamente nel primo esercizio finanziario utile per ridurre i contributi ambientali per i produttori che le hanno generate. Aderendo alla ricostruzione offerta da Erion in una memoria di risposta alle osservazioni del *market test*²², e in sede di audizione²³, l'Autorità rileva infatti che lo stesso statuto-tipo contempla la possibilità per i consorzi RAEE di disporre di riserve derivanti da passati avanzi di gestione: a fronte di insufficienza delle altre fonti di provviste finanziarie, le riserve possono legittimamente essere impiegate in corso d'anno con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, con il solo vincolo contemplato dal comma 6 dell'articolo 8 dello statuto-tipo – che, come visto, a valle degli impegni, confluirà nello Statuto di Erion – di reintegrare tali somme nel corso dell'esercizio successivo. Allo stesso modo, la disponibilità di riserve per i consorzi RAEE è vista con favore dall'articolo 3, comma 3, del Decreto ministeriale del 9 marzo 2017, n. 68, al fine di attestare il possesso di un'adeguata capacità finanziaria da parte dei consorzi ambientali. Peraltro, se tali riserve utilizzate dovranno, in forza della nuova previsione dello Statuto di Erion (in linea con lo statuto-tipo), essere reintegrate nell'esercizio successivo a quello del loro utilizzo, non si vede come esse possano essere impiegate in maniera escludente per offrire contributi ambientali sotto-costi; in altre parole, il vincolo al ripristino delle riserve eventualmente impiegate rimuove *in nuce* la preoccupazione concorrenziale espressa dall'Autorità in sede di avvio del procedimento²⁴.

63. Parimenti, l'Autorità non ritiene che siano condivisibili le osservazioni rese da [omissis] con riferimento all'utilizzo degli avanzi di gestione maturati in corso d'anno (ii) unicamente in sede di definizione del listino degli eco-contributi che saranno applicati a tali produttori, e (iii) sulla base del singolo raggruppamento RAEE.

64. A tal proposito, l'utilizzo "flessibile" degli avanzi in corso d'anno è un'operazione che appare non solo legittima (in mancanza di alcuna specifica contestazione sul punto nel provvedimento di avvio, con la conseguenza che un intervento *in parte qua* dell'Autorità risulterebbe sproporzionato rispetto alla finalità dell'intervento) ma altresì utile nell'ottica di permettere ai consorzi RAEE di far fronte in maniera tempestiva ad eventuali eventi impreveduti che si verificano in corso d'anno: sul punto proprio il già citato articolo 8, comma 6, prevede infatti che l'utilizzo delle riserve è possibile solo dove "siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie", con la conseguenza che eventuali avanzi di gestione relativi all'anno in corso possono evidentemente essere liberamente utilizzabili in corso d'anno per fare fronte ad eventuali variazioni di costo non previste. In tal senso, in sede di audizione Erion ha dato conto del fatto che, laddove non fosse possibile utilizzare tali avanzi in corso d'anno (come invece è espressamente previsto dallo statuto-tipo), Erion si troverebbe obbligata ad imporre continui aggiustamenti del listino dei contributi ambientali, con grandi disagi per i propri produttori (che dovrebbero a loro volta rinegoziare a valle tali aggiustamenti con il loro parco clienti) e, in maniera più importante, con significative difficoltà nel reagire in tempi brevi ad eventuali eventi impreveduti considerati i tempi di reazione piuttosto lunghi per l'eventuale approvazione di nuovi listini (convocazione assembleare con 30 giorni di preavviso e comunicazione dei nuovi listini dai produttori ai distributori con almeno un mese di anticipo). L'attività di definizione *ex ante* dell'ammontare del contributo ambientale è, infatti, un'operazione complessa che si basa su una moltitudine di fattori altamente variabili (e, in particolare, sul valore delle materie prime seconde, sulle quantità di prodotti venduti dai consorziati e sulla quantità di RAEE in gestione), soggetta ad un margine di errore; l'utilizzo di eventuali avanzi in eccesso in maniera libera in corso d'anno è dunque contemplato come facoltà legittima per i consorzi evidentemente anche per permettergli di assorbire eventuali variazioni di costo non previste in sede di *budget* senza dover ogni volta precedere alle modifiche sopra delineate.

65. Allo stesso modo, per analoghe ragioni, l'Autorità ritiene non condivisibile la richiesta formulata da [omissis] di vincolare l'utilizzo degli avanzi di gestione nel singolo raggruppamento in cui sono stati generati: oltre a trattarsi di vincoli non previsti dallo statuto-tipo, né necessari a rimediare a specifiche preoccupazioni in proposito delineate in sede di avvio del procedimento, secondo quanto rappresentato da Erion, l'allocazione degli avanzi sui singoli raggruppamenti è un'operazione di complessa realizzazione (e gestione sotto il profilo contabile), anche considerato che la portata del singolo raggruppamento è tutt'altro che definita, e dovrebbe essere a breve oggetto di possibile riorganizzazione nel contesto dell'atteso "Decreto Raggruppamenti". Al tempo stesso, il vincolo all'utilizzo degli avanzi

²² [Cfr. memoria di Erion e ECO del 09.02.2022 (Doc. 209).]

²³ [Cfr. verbale di audizione di Erion e ECO del 31.01.2022 (Doc. 207).]

²⁴ [Per le medesime ragioni, non sono condivisibili le preoccupazioni espresse da [omissis] nella comunicazione dell'11 aprile 2022, in cui si rinnova una preoccupazione già espressa ma con riferimento ai nuovi dati relativi al bilancio di Erion per l'anno 2021, e ciò nella misura in cui eventuali riserve impiegate nel 2021 dovranno essere reintegrate nel corso del 2022, e dunque non potranno essere impiegate per praticare contributi asseritamente sotto-costi e non replicabili dai consorzi concorrenti; a dimostrazione di ciò, Erion ha dato conto del fatto di essere stata contattata da un importante produttore di AEE attualmente aderente ad un consorzio concorrente che, a fronte della presentazione delle tariffe di Erion per il 2022, ha scelto di non aderire ad Erion.]

di gestione nel singolo raggruppamento in cui sono stati generati è suscettibile di ingessare la filiera in maniera penalizzante in un'ottica sistemica, ossia di efficace adempimento del compito di tutela ambientale assegnato ai consorzi RAEE: in tal senso, in sede di audizione Erion ha dato conto di quanto verificatosi recentemente a valle degli incentivi del Governo sul cd. "bonus-tv", che hanno generato un carico di lavoro ingente (e soprattutto del tutto inaspettato) per la fase di raccolta nel raggruppamento R3. La possibilità di intervenire in maniera trasversale, impiegando in corso d'anno gli avanzi di gestione in maniera flessibile nel raggruppamento che necessita di eventuali correttivi in un dato arco temporale, ha consentito ad Erion di svolgere una funzione di sostegno al corretto funzionamento di una filiera ambientale sostenibile e di supporto all'azione di governo.

66. Più in generale, l'Autorità ritiene che l'impegno di pubblicare due listini separati, con il vincolo di utilizzare gli avanzi di gestione generati nell'esercizio precedente solo per i produttori che li hanno generati (e dunque non anche per i possibili nuovi aderenti al consorzio Erion), che è già stato implementato per l'anno 2022 pur in assenza di delibera dell'Autorità che renda obbligatoria *in parte qua* gli impegni, dimostra come la preoccupazione di possibili condotte escludenti di Erion in danno dei consorzi concorrenti appaia allo stato degli elementi in atti pienamente scongiurata; a dimostrazione di ciò, Erion ha dato conto del fatto di essere stata contattata da un importante produttore di AEE attualmente aderente ad un consorzio concorrente che, a fronte della presentazione delle tariffe di Erion per il 2022, ha scelto di non aderire ad Erion²⁵.

67. In conclusione, gli avanzi di gestione generati in corso d'anno appaiono soggetti ad importanti vincoli di scopo in favore dei soli soggetti che li hanno generati, con la conseguenza che tali somme non potranno essere utilizzate per implementare politiche aggressive di acquisto di nuovi produttori sul mercato, né peraltro per "fidelizzare" il proprio parco produttori nella misura in cui dovranno essere riversate in loro favore nell'anno successivo; al tempo stesso, anche le eventuali riserve generate in esercizi precedenti non potranno essere utilizzate per analoghe finalità in quanto, in virtù di una specifica previsione dello statuto-tipo recepita in quello di Erion, dovranno essere ripristinate nell'esercizio successivo, blindando dunque in questo modo la preoccupazione espressa dall'Autorità in sede di avvio (non potendo questa, evidentemente, andare al di là di ciò che appare a tal fine necessario).

VI.3. L'impegno di abrogazione della clausola di esclusiva

VI.3.1. Le misure originariamente proposte

68. Erion si è impegnata a modificare le previsioni di cui all'articolo 4, par. 1, e articolo 6, par. 3, lettera (i), del proprio Statuto di modo da rimuovere il vincolo di esclusiva ivi contemplato.

VI.3.2. Gli elementi emersi nell'ambito del market test

69. Nell'ambito del *market test*, [omissis] ha sostenuto che l'impegno appare insufficiente nella misura in cui Erion resterebbe comunque libera di porre comunque ostacoli o oneri aggiuntivi ai consorziati che volessero recedere o aderire ad altri consorzi RAEE, ad esempio per conferire mandato per un solo specifico raggruppamento RAEE.

VI.3.3. Le modifiche accessorie

70. Erion ha modificato il testo della misura prevedendo, oltre alla rimozione dei riferimenti al vincolo di esclusiva nelle previsioni statutarie, anche l'impegno a non prevedere oneri aggiuntivi nei confronti dei produttori qualora questi decidano di conferire mandato per uno o più specifici raggruppamenti RAEE ad altri consorzi, in linea con quanto richiesto da [omissis].

VI.3.4. Valutazioni

L'Autorità ritiene che l'impegno risolva in maniera efficace e definitiva la preoccupazione concorrenziale espressa nel provvedimento di avvio, nella misura in cui elimina integralmente il vincolo per i produttori aderenti ad Erion a conferire al consorzio dominante mandato a recuperare tutti i RAEE riconducibili ad un dato produttore, che appariva suscettibile di estendere il potenziale bacino di dominanza di Erion, in danno dei sistemi concorrenti. Al contrario, l'impegno consentirà ai sistemi collettivi concorrenti di avvantaggiarsi pienamente di eventuali efficienze generate nello svolgimento delle proprie attività, qualora si traducano in ribassi dei contributi ambientali offerti ai produttori di Erion anche solo in un singolo raggruppamento, rendendo quei produttori pienamente contendibili.

VII. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

71. In conclusione, gli impegni presentati da Erion, ECO e Interseroh TSR appaiono complessivamente idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio del procedimento, e di possibile pregiudizio al commercio intraeuropeo, in quanto consentono la piena contendibilità del parco dei produttori di AEE presenti a livello nazionale, e rimuovono una serie di vincoli contrattuali e statutari che avrebbero consentito ad Erion di porre in essere politiche fidelizzanti sul mercato, in danno dei consorzi concorrenti.

72. Nell'esercizio della propria ampia discrezionalità in materia²⁶, l'Autorità ritiene che l'istituto dell'impegno, alla luce delle misure di ampio respiro proposte e di radicale rimozione degli ostacoli contrattuali e statutari identificati, offra

²⁵ [Cfr. memoria di Erion e ECO del 09.02.2022 (Doc. 209).]

²⁶ [Cfr., e.g., Consiglio di Stato, sez VI, sentenza 20 aprile 2011, n. 2438, par. 2.3.3.]

un'efficace e tempestiva risoluzione alle possibili problematiche identificate nel provvedimento di avvio, non essendo dunque in tal senso condivisibili le argomentazioni di carattere generale espresse da [omissis] in merito all'inidoneità nel caso di specie del ricorso agli impegni²⁷, né quelle espresse da [omissis] circa la necessità per Erion di presentare una serie di misure anche in merito all'asserito potere di Erion nel CdC RAEE²⁸ o al ruolo asseritamente non indipendente di Interseroh TSR²⁹, che appaiono del tutto ultronee rispetto alle contestazioni formulate dall'Autorità in sede di avvio del procedimento e pertanto in questa sede non ricevibili.

73. Parimenti, e contrariamente a quanto sostenuto da [omissis] che ha richiesto che l'implementazione degli impegni avvenga nel termine di 15 giorni o al più di un mese dalla data di notifica dell'eventuale decisione di accettazione degli impegni, l'Autorità ritiene che l'implementazione degli impegni nel termine di tre mesi – come proposto dalle parti – sia un tempo sufficientemente circoscritto, ragionevole e congruo, anche considerata la necessità che le modifiche contrattuali e statutarie siano negoziate con le controparti commerciali e implementate interamente anche attraverso l'Assemblea consortile³⁰.

74. In conclusione, gli impegni presentati appaiono complessivamente idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali espresse in sede di avvio del procedimento, e di possibile pregiudizio al commercio intraeuropeo, in quanto consentono di ripristinare dinamiche di concorrenza nei mercati dei servizi di trattamento dei RAEE e dell'offerta dei servizi di *compliance* ai produttori di AEE.

75. L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli impegni e si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14-ter, commi 2 e 3, della legge n. 287/90.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da ERION WEEE, Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. e Interseroh TSR Italia S.r.l. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da ERION WEEE, Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. e Interseroh TSR Italia S.r.l. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per ERION WEEE, Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. e Interseroh TSR Italia S.r.l. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

b) che ERION WEEE, Erion Compliance Organization S.c.a.r.l. e Interseroh TSR Italia S.r.l. presentino all'Autorità una relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2022-2025;

c) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni

²⁷ [In particolare, nella propria memoria pervenuta in data 10.01.2022 (Doc. 202), [omissis] ha sostenuto che non sia opportuno chiudere il procedimento istruttorio con una decisione di accoglimento degli impegni.]

²⁸ [Nella memoria di [omissis] del 10.01.2022 (Doc. 201), il consorzio concorrente ha sostenuto in termini generali che, in virtù della posizione dominante che Erion detiene sul mercato dei RAEE, Erion avrebbe un peso in seno agli organi di governo del CdC RAEE che gli consentirebbe di interferire, a proprio vantaggio, sulla definizione dei punti di raccolta e delle quantità di RAEE da raccogliere sul mercato, ossia su importanti leve di concorrenza tra i consorzi attivi nel settore. L'Autorità ritiene che tale argomentazione non può in ogni caso essere oggetto di valutazione in questa sede in quanto verte su tematiche e fatti ultronei rispetto a quelli contestati in sede di avvio del procedimento, di talché eventuali misure in proposito risulterebbero sproporzionate rispetto alla finalità dell'intervento dell'Autorità. In ogni caso, in sede di audizione (Doc. 207), Erion ha dato conto del fatto che l'asserita possibilità per Erion di privilegiare la propria posizione nell'ambito del CdC RAEE in sede di assegnazione ai consorzi dei punti e delle quantità di RAEE da raccogliere fatta valere da [omissis] è un'affermazione non solo estranea al perimetro ma altresì infondata, in quanto l'art. 11 dello Statuto del CdC RAEE stabilisce, per le decisioni nelle materie indicate da [omissis], un quorum dell'80% (non raggiungibile individualmente da Erion).]

²⁹ [In particolare, nell'ambito del market test [omissis] ha sostenuto che Erion dovrebbe impegnarsi a dismettere la propria partecipazione in Interseroh TSR, e Eco dovrebbe contestualmente impegnarsi a non acquisire partecipazioni nella medesima società, siccome tali legami "incidono sull'indipendenza" di Interseroh TSR. Queste osservazioni presentate da [omissis] circa il "ruolo di ITI" [ossia Interseroh TSR, ndr] appaiono ultronee rispetto allo scopo del procedimento, cfr. anche memoria di Interseroh TSR del 09.02.2022 (Doc. 208). In ogni caso, l'Autorità prende altresì atto di quanto indicato da Erion nella propria memoria del 09.02.22 (Doc. 209) circa il fatto [omissis], essendo dunque anche sotto questo profilo evidentemente venuto meno il presupposto dell'argomentazione fatta valere da [omissis].]

³⁰ [Cfr., sul punto, le memorie di Erion, ECO e Interseroh TSR del 09.02.2022 (Doc. 208 e Doc. 209).]

dalla data di notifica del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli